

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tutto pronto per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per la negoziazione assistita e arbitrato

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione Ministeriale 20.5.2016 n. 40/E, ha istituito il **codice tributo "6866"** per **l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per gli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione**. Nel dettaglio, la risoluzione riguarda il **credito d'imposta, ex art. 21-bis del DL 83/2015 convertito, relativo ai compensi corrisposti ad avvocati e arbitri in caso**, rispettivamente, **di successo nel procedimento di negoziazione assistita e di conclusione dell'arbitrato con lodo**. Il bonus, reso permanente dalla Legge n.208/2015, è **commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro**, nel limite di spesa di cinque milioni di euro **a decorrere dall'anno 2016**. Il DM 23 dicembre 2015 **ha poi definito le modalità e le tempistiche per accedere al credito**, stabilendo, tra l'altro, **che sia utilizzabile in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando **il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia**, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. **In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo "6866" va esposto nella sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "*importi a debito versati*". Il **campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di corresponsione del compenso, nel formato "AAAA"**. In alternativa, **le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.**

Premessa

Come noto, **la legge di stabilità 2016**, in vigore dal 01.01.2016, **ha reso permanente** (non più temporaneo, quindi) **il credito d'imposta** - disciplinato dall'art. 21-bis del DL 83/2015- **riconosciuto sui compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri in caso**, rispettivamente:

- **di successo nel procedimento di negoziazione assistita;**
- **di conclusione dell'arbitrato con lodo.**

Brevemente si ricorda che, il credito d'imposta **spetta alle parti che corrispondono** o che **hanno corrisposto i compensi oggetto dell'agevolazione.**

Osserva

L'agevolazione spetta, quindi, **a tutti i soggetti**, vale a dire:

- **persone fisiche;**
- **titolari di reddito di lavoro autonomo;**
- **titolari di reddito d'impresa.**

Con riferimento all'oggetto dell'agevolazione, **la norma dispone che sono agevolabili i compensi corrisposti:**

- **agli avvocati abilitati ad assistere le parti nel procedimento di negoziazione assistita**, ai sensi del capo II del DL 12.9.2014 n. 132 (conv. L. 162/2014);
- **agli arbitri nel procedimento** di cui al capo I del citato DL 132/2014.

Osserva

Al riguardo, si evidenzia che, in linea generale, **la procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati è facoltativa per le controversie; tale procedura non può, però, avere ad oggetto le controversie riguardanti diritti indisponibili o in materia di lavoro** (art. 2, comma 2, lett. b) del DL 132/2014). D'altro canto **la negoziazione assistita è obbligatoria**, costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale, **per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della mediazione obbligatoria** di cui all'art. 5, comma 1-bis, del DLgs. 28/2010. Sono altresì **esclusi dall'obbligo i casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente** (art. 3 del DL 132/2014). Particolari disposizioni sono, inoltre, **previste nelle ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio** (art. 6 del DL 132/2014).

Bisogna assolutamente prestare attenzione al fatto che il credito d'imposta:

- è riconosciuto, però, **soltanto in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo;**
- è commisurato al compenso fino a concorrenza di 250,00 euro, nel limite di spesa di Euro 5.000.000,00 a decorrere dall'anno 2016.

Con il DM 23 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 5 del 08.01.2016, sono state definite, invece, le **modalità e le tempistiche per accedere al credito d'imposta**. In particolare, secondo il decreto, **la richiesta del credito d'imposta per il 2015 si sarebbe dovuta trasmettere (in via telematica) non prima dell'11 gennaio 2016 e, a pena di decadenza, entro lo scorso 11 febbraio 2016.**

Osserva

Nello specifico, **la richiesta di attribuzione del credito di imposta si sarebbe dovuta proporre compilando l'apposito modulo (FORM) in un'area dedicata**, denominata "*Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014*" **del sito internet del Ministero della giustizia** ("www.giustizia.it").

TERMINI PER LA RICHIESTA DEL CREDITO D'IMPOSTA

TERMINE INIZIALE	11.01.2016
TERMINE FINALE	11.02.2016

Una volta presentata la domanda, il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto comunicare al richiedente, **entro il 30 aprile 2016, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante** in relazione a ciascuno dei procedimenti interessati.

Osserva

La comunicazione ha luogo con **le modalità che verranno rese note nell'area dedicata denominata "*Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione di cui al decreto-legge n. 132 del 2014*" del sito internet del Ministero della giustizia** ("www.giustizia.it").

Come si utilizza il credito d'imposta

Quanto all'utilizzo dell'agevolazione, **il credito d'imposta:**

- **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (UNICO 2016);**

→ è utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione ai beneficiari dell'importo spettante.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate (R.M. n. 40 del 20.05.2016) ha istituito il seguente codice tributo:

Codice tributo	Descrizione
"6866"	"Credito d'imposta - Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione - articolo 21-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83"

Osserva

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice tributo va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di corresponsione del compenso, nel formato "AAAA".

Si rammenta, al riguardo, che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione, tramite F24, non deve eccedere l'importo comunicato dal Ministero, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo, il Ministero trasmette, quindi, all'Agenzia delle Entrate:

- l'elenco dei beneficiari;
- l'importo del credito spettante;
- le eventuali variazioni e revoche.

Osserva

Il credito d'imposta:

- non dà luogo a rimborso;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 del TUIR, riguardante la deducibilità degli interessi passivi dei soggetti IRPEF, e art 109, comma 5, del TUIR, concernente il rapporto di deducibilità di alcune spese ed altri componenti negativi.

In alternativa, **le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO